

2.4.2024

A9-0418/ 001-033

EMENDAMENTI 001-033

presentati da Commissione per i trasporti e il turismo

Relazione

Vera Tax

A9-0418/2023

Modifica della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera

Proposta di direttiva (COM(2023)0272 – C9-0188/2023 – 2023/0172(COD))

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) È importante tenere conto delle condizioni di vita e di lavoro dell'equipaggio a bordo nonché della formazione e delle qualifiche dei suoi membri, in linea con la direttiva 2013/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}, in quanto esiste una stretta correlazione tra salute, sicurezza e aspetti sociali ed è della massima importanza prevenire qualsiasi danno causato da fattori umani.

^{1 bis} **Direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione.**

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Per garantire l'efficacia della presente direttiva, ogni Stato di bandiera dell'UE dovrebbe effettuare una percentuale equa delle ispezioni, adeguata alle dimensioni e al tipo di flotta. È pertanto opportuno fissare per ciascuno Stato membro una quota minima di ispezioni annuali di almeno il 30 % delle navi battenti la sua bandiera.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) L'attuazione di un sistema armonizzato di sviluppo delle capacità (post qualifica) da parte dei controllori e degli ispettori degli Stati di bandiera dovrebbe garantire parità di condizioni tra le amministrazioni marittime e concorrere a migliorare la qualità dei risultati ottenuti dalle navi battenti bandiera degli Stati membri.

(9) L'attuazione di un sistema armonizzato di sviluppo delle capacità (post qualifica) da parte dei controllori e degli ispettori degli Stati di bandiera dovrebbe garantire parità di condizioni tra le amministrazioni marittime e concorrere a migliorare la qualità dei risultati ottenuti dalle navi battenti bandiera degli Stati membri. ***Il programma di formazione sviluppato dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) dovrebbe portare all'adozione di approcci armonizzati da parte di tutti i controllori e gli ispettori degli Stati di bandiera, compreso l'uso obbligatorio di certificati elettronici da parte di tutti gli Stati membri al più tardi tre anni dopo ... [inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva].***

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) L'istituzione e lo sviluppo di una banca dati che fornisca informazioni essenziali, in formato elettronico, sulle navi battenti bandiera di uno Stato membro dovrebbero contribuire a potenziare lo scambio di informazioni, migliorare ulteriormente la trasparenza delle prestazioni di una flotta di qualità elevata e consentire un monitoraggio rafforzato degli obblighi incombenti allo Stato di bandiera, al fine di assicurare parità di condizioni tra le amministrazioni marittime.

Emendamento

(11) L'istituzione e lo sviluppo di una banca dati che fornisca informazioni essenziali, in formato elettronico, sulle navi battenti bandiera di uno Stato membro dovrebbero contribuire a potenziare lo scambio di informazioni, migliorare ulteriormente la trasparenza delle prestazioni di una flotta di qualità elevata e consentire un monitoraggio rafforzato degli obblighi incombenti allo Stato di bandiera, al fine di assicurare parità di condizioni tra le amministrazioni marittime. ***A norma dell'articolo 91, paragrafo 1, dell'UNCLOS, deve esistere un legame autentico tra una nave e il suo Stato di bandiera. Al fine di procedere a una corretta analisi del cambio di bandiera delle navi e dell'uso di registri aperti, la Commissione dovrebbe facilitare il compito degli Stati membri di determinare l'esistenza di tale legame, elaborando orientamenti. Tali orientamenti dovrebbero definire ciò che costituisce un legame effettivo e le sue conseguenze. Nell'elaborazione di tali orientamenti, la Commissione dovrebbe tenere conto delle raccomandazioni del gruppo ad alto livello sulle questioni relative allo Stato di bandiera e dei contributi dei portatori di interessi, compresi quelli del settore privato, della società civile e del mondo accademico. Gli armatori sono tenuti a versare i contributi previdenziali in base alla legislazione dello Stato della bandiera battuta dalla loro nave, a meno che i lavoratori non li paghino conformemente alla legislazione dello Stato in cui risiedono. Tali norme possono avere conseguenze indesiderate qualora siano utilizzate per evitare livelli di contribuzione elevati.***

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) La Commissione, **assistita dall'Ag**enzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹, **dovrebbe** essere **invitata e coinvolta** come **osservatore** dallo Stato sottoposto ad audit in quanto di Stato di bandiera al fine di garantire la coerenza tra l'audit IMO e le valutazioni della Commissione, eseguite dall'EMSA per conto della Commissione stessa attraverso il programma di visite e ispezioni dell'EMSA e finalizzate a verificare l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di sicurezza marittima.

³¹ Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

Emendamento

(14) La Commissione **e l'Ag**enzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹, **dovrebbero** essere **invitate e coinvolte** come **osservatori** dallo Stato sottoposto ad audit in quanto di Stato di bandiera al fine di garantire la coerenza tra l'audit IMO e le valutazioni della Commissione, eseguite dall'EMSA per conto della Commissione stessa attraverso il programma di visite e ispezioni dell'EMSA e finalizzate a verificare l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di sicurezza marittima.

³¹ Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Il coinvolgimento della Commissione e dell'EMSA negli audit dovrebbe rendere il processo di audit più efficace e completo. Dovrebbe inoltre facilitare l'introduzione e l'attuazione di procedure semplificate, tra cui incentivi per il rispetto delle norme in materia ambientale, sociale, di sanità pubblica e di diritto del lavoro e delle norme che garantiscono la sicurezza per la gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo

nei porti dell'Unione, nonché le possibilità di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, tenendo conto del diritto ambientale, della salute pubblica, fiscale e sociale.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) In coordinamento con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), la Commissione e gli Stati membri dovrebbero promuovere lo sviluppo delle capacità nei paesi terzi nell'ambito delle ispezioni e dell'applicazione istituendo con le parti sociali campagne di sensibilizzazione sui diritti e sugli obblighi previsti dalla convenzione sul lavoro marittimo adottata dall'OIL nel 2006 (CLM 2006). La Commissione dovrebbe inoltre promuovere la creazione da parte dell'OIL di una banca dati dei risultati delle ispezioni e dei reclami, sia per i marittimi che per i lavoratori portuali, garantendo l'accuratezza dei registri delle ore di lavoro e di riposo, per aiutare la gente di mare e gli armatori ad avvalersi dei servizi per l'assunzione e l'impiego più affidabili e conformi alla CLM 2006.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) La Commissione dovrebbe pubblicare una relazione di trasparenza basata sulle informazioni contenute nella banca dati obbligatoria, che sia accessibile a tutti gli Stati membri.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 21

Testo della Commissione

(21) L'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) dovrebbe fornire il sostegno necessario a garantire l'attuazione della direttiva 2009/21/CE.

Emendamento

(21) L'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) dovrebbe fornire il sostegno necessario a garantire l'attuazione della direttiva 2009/21/CE. ***La formazione fornita dall'EMSA alle amministrazioni dello Stato di bandiera dovrebbe essere proseguita, rafforzata e ampliata per coprire pienamente gli obblighi che incombono agli Stati membri di cui alla CLM 2006. L'EMSA dovrebbe facilitare il coordinamento e lo scambio di informazioni e di buone pratiche tra le amministrazioni degli Stati di bandiera.***

Emendamento 10

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto -1 (nuovo) Direttiva 2009/21/CE Articolo 1 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. La presente direttiva ha lo scopo di:
- assicurare che gli Stati membri ottemperino con efficacia e coerenza ai loro obblighi in quanto Stati di bandiera; e
 - migliorare la sicurezza e prevenire l'inquinamento provocato dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro.

Emendamento

(-1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

- "1. La presente direttiva ha lo scopo di:
- assicurare che gli Stati membri ottemperino con efficacia e coerenza ai loro obblighi in quanto Stati di bandiera; e
 - migliorare la sicurezza, ***compresa la sicurezza a bordo***, e prevenire l'inquinamento provocato dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro.";

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2009/21/CE
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. Prima di consentire l'esercizio di una nave cui è stato concesso il diritto di battere la sua bandiera, lo Stato membro interessato assicura che la nave in questione ottemperi alle norme e alle regolamentazioni internazionali applicabili. In particolare verifica i precedenti relativi alla sicurezza della nave utilizzando i rapporti di ispezione e i certificati contenuti nella banca dati di cui all'articolo 6 bis. Se necessario, consulta l'amministrazione del precedente Stato di bandiera per accertare se sussistano ancora anomalie o problemi di sicurezza da questo individuati e rimasti irrisolti.";

Emendamento

"1. Prima di consentire l'esercizio di una nave cui è stato concesso il diritto di battere la sua bandiera, lo Stato membro interessato assicura che la nave in questione ottemperi alle norme e alle regolamentazioni internazionali applicabili. In particolare ***effettua ispezioni a bordo e*** verifica ***sia*** i precedenti relativi alla sicurezza della nave ***sia la documentazione atta a garantire che la nave soddisfi le norme ambientali e sociali internazionali,*** utilizzando i rapporti di ispezione e i certificati contenuti nella banca dati ***sulle ispezioni*** di cui all'articolo 6 bis. ***Verifica inoltre che il funzionamento della nave sia conforme alle convenzioni internazionali in materia di ambiente e lavoro, che sia in linea con la direttiva 2013/54/UE e che l'equipaggio sia formato conformemente alla direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}.*** Se necessario, consulta l'amministrazione del precedente Stato di bandiera per accertare se sussistano ancora anomalie o problemi di sicurezza da questo individuati e rimasti irrisolti.";

^{1 bis} ***Direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 169 del 27.6.2022, pag. 45).***

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2009/21/CE
Articolo 4 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri si accertano che siano corrette tutte le carenze confermate o rivelate dall'ispezione effettuata conformemente al paragrafo 2, lettera c).

Emendamento

3. Gli Stati membri si accertano che siano corrette tutte le carenze confermate o rivelate dall'ispezione effettuata conformemente al paragrafo 2, lettera c), **e che siano adottate tutte le misure correttive necessarie per risolvere le preoccupazioni urgenti in materia ambientale e di sicurezza prima che la nave prenda il mare. Le ispezioni si concentrano in particolare sulle prestazioni di sicurezza e ambientali di tutte le navi battenti bandiera di uno Stato membro, nonché sulle condizioni di lavoro degli equipaggi, compresa l'accuratezza dei dati sulle ore di lavoro e di riposo in linea con la direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.**

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 4 ter – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Al fine di assicurare l'armonizzazione delle ispezioni supplementari dello Stato di bandiera di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, lettera c), la Commissione, previa consultazione del gruppo ad alto livello sulle questioni relative allo Stato di bandiera di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 1, adotta atti di esecuzione per definire le misure uniformi atte a stabilire i requisiti minimi per l'attuazione degli obblighi di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Emendamento

4. Al fine di assicurare l'armonizzazione delle ispezioni supplementari dello Stato di bandiera di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, lettera c), la Commissione, previa consultazione del gruppo ad alto livello sulle questioni relative allo Stato di bandiera di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 1, adotta atti di esecuzione per definire le misure uniformi atte a stabilire i requisiti minimi per l'attuazione degli obblighi di cui al paragrafo 1. **Tali requisiti minimi comprendono in particolare una quota minima di ispezioni annuali di almeno il 30 % delle navi battenti la bandiera di ogni Stato membro, adeguata alle dimensioni e al tipo di flotta, nonché un elemento qualitativo che tenga conto del**

profilo di rischio della nave ispezionata.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 4 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Avvalendosi del parere del gruppo ad alto livello sulle questioni relative allo Stato di bandiera di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 1, la Commissione elabora un sistema di sviluppo comune delle capacità (post qualifica a livello nazionale) e lo mantiene aggiornato, tenendo conto delle nuove tecnologie e in relazione a obblighi nuovi o supplementari derivanti dai pertinenti strumenti internazionali per i controllori e gli ispettori degli Stati membri in quanto Stati di bandiera.";

Emendamento

2. Avvalendosi del parere del gruppo ad alto livello sulle questioni relative allo Stato di bandiera di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 1, la Commissione elabora un sistema di sviluppo comune delle capacità (post qualifica a livello nazionale) e lo mantiene aggiornato, tenendo conto delle nuove tecnologie e in relazione a obblighi nuovi o supplementari derivanti dai pertinenti strumenti internazionali per i controllori e gli ispettori degli Stati membri in quanto Stati di bandiera ***e prestando particolare attenzione all'attuazione della direttiva 2013/54/UE.***";

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 4 quater – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione, con il sostegno dell'EMSA, elabora un documento di orientamento che offre consulenza su come attuare la direttiva 2013/54/CE. L'EMSA fornisce inoltre informazioni dettagliate sui problemi rilevati più frequentemente durante le ispezioni da parte dello Stato di approdo delle navi battenti una determinata bandiera e offre

spiegazioni e chiarimenti in merito alla documentazione e ai certificati specifici di ciascuno Stato di bandiera.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché almeno le informazioni seguenti relative alle navi battenti la loro bandiera siano conservate e rese accessibili in un formato elettronico compatibile e interoperabile con le banche dati dell'Unione sulla sicurezza marittima:

Emendamento

1. ***I certificati elettronici sono obbligatori per tutti gli Stati membri al più tardi a decorrere da ... [tre anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].*** Gli Stati membri provvedono affinché almeno le informazioni seguenti relative alle navi battenti la loro bandiera siano conservate e rese accessibili in un formato elettronico compatibile e interoperabile con le banche dati dell'Unione sulla sicurezza marittima:

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) dati relativi alle modalità di lavoro a bordo e i registri delle ore giornaliere di lavoro della gente di mare ai sensi della direttiva 1999/63/CE;

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) risultato delle ispezioni nel quadro del controllo da parte dello Stato di approdo (deficienze: sì o no, fermi: sì o no);

Emendamento

e) risultato delle ispezioni nel quadro del controllo da parte dello Stato di approdo (deficienze: sì o no, fermi: sì o no, **e, in caso di deficienze o fermi, ulteriori dettagli**);

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) certificati obbligatori che accertano se siano state corrette le deficienze segnalate riscontrate nel corso delle ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo;

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le informazioni sono comunicate alla banca dati sulle ispezioni di cui all'articolo 6 bis. Anche il comandante riceve copia del rapporto.";

2. Le informazioni sono comunicate alla banca dati sulle ispezioni di cui all'articolo 6 bis, ***poiché l'interoperabilità delle banche dati contribuisce a un approccio armonizzato alla comunicazione e alla misurazione delle prestazioni della flotta sotto la responsabilità dello Stato di bandiera.*** Anche il comandante riceve copia del rapporto.";

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 6 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri hanno accesso a qualsiasi informazione registrata nella banca dati sulle ispezioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e al sistema di ispezioni previsto dalla direttiva 2009/16/CE. Nessuna disposizione della presente direttiva osta alla condivisione di tali informazioni tra le pertinenti autorità competenti, all'interno degli Stati membri e tra di essi, con la Commissione *o* con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶.

³⁶ Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

Emendamento

4. Gli Stati membri hanno accesso a qualsiasi informazione registrata nella banca dati sulle ispezioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e al sistema di ispezioni previsto dalla direttiva 2009/16/CE. Nessuna disposizione della presente direttiva osta alla condivisione di tali informazioni tra le pertinenti autorità competenti, all'interno degli Stati membri e tra di essi, con la Commissione *e* con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶.

³⁶ Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 6 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri provvedono affinché i certificati obbligatori di cui all'articolo 6, paragrafo 1, *lettera b*), siano trasmessi per via elettronica alla banca dati sulle ispezioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo utilizzando le specifiche funzionali e tecniche di un'interfaccia elettronica armonizzata di comunicazione previste dall'articolo 24 bis della direttiva 2009/16/CE.";

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono affinché ***le modalità di lavoro a bordo e i registri delle ore giornaliere di lavoro o le ore giornaliere di riposo della gente di mare, in linea con la direttiva 2009/16/CE, compresi*** i certificati obbligatori, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, ***lettere a bis) e b)***, siano trasmessi per via elettronica alla banca dati sulle ispezioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo

utilizzando le specifiche funzionali e tecniche di un'interfaccia elettronica armonizzata di comunicazione previste dall'articolo 24 bis della direttiva 2009/16/CE.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le loro amministrazioni siano sottoposte a un audit dell'IMO almeno una volta ogni **sette** anni e pubblicano i risultati dell'audit e le eventuali azioni correttive nella banca dati del sistema mondiale integrato di informazione sul traffico marittimo (GISIS) istituita dall'IMO. Gli Stati membri mettono inoltre le stesse informazioni a disposizione del pubblico conformemente alla pertinente legislazione nazionale in materia di riservatezza.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le loro amministrazioni siano sottoposte a un audit dell'IMO almeno una volta ogni **cinque** anni e pubblicano i risultati dell'audit e le eventuali azioni correttive nella banca dati del sistema mondiale integrato di informazione sul traffico marittimo (GISIS) istituita dall'IMO. Gli Stati membri mettono inoltre le stesse informazioni a disposizione del pubblico conformemente alla pertinente legislazione nazionale in materia di riservatezza.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri garantiscono che la Commissione, **assistita dall'EMSA, sia autorizzata** a partecipare in qualità di **osservatore** al processo di audit IMO e che qualsiasi relazione di audit e le informazioni sulle successive azioni intraprese siano immediatamente messe a disposizione della Commissione.

Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che la Commissione **e l'EMSA siano autorizzate** a partecipare in qualità di **osservatori** al processo di audit IMO e che qualsiasi relazione di audit e le informazioni sulle successive azioni intraprese siano immediatamente messe a disposizione della Commissione.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera a

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Ciascuno Stato membro provvede affinché il resto del personale che presta assistenza nello svolgimento delle ispezioni disponga di un'istruzione, di una formazione e di una supervisione adeguate ai compiti che è autorizzato a svolgere.

Emendamento

Ciascuno Stato membro provvede affinché il resto del personale che presta assistenza nello svolgimento delle ispezioni disponga di un'istruzione, di una formazione e di una supervisione adeguate ai compiti che è autorizzato a svolgere. ***Gli Stati di bandiera rivedono le linee guida fornite ai loro ispettori e a quelli autorizzati ad agire per loro conto affinché vi sia inclusa la verifica sistematica dell'esattezza dei registri. La formazione fornita dall'EMSA alle amministrazioni degli Stati di bandiera riguarda tali procedure di verifica ed è proseguita, rafforzata e ampliata per trattare la CLM 2006 in modo più dettagliato. L'EMSA facilita anche il coordinamento e lo scambio di informazioni e di buone pratiche tra le amministrazioni degli Stati di bandiera.***

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 9

Testo della Commissione

(9) l'articolo 9 è **soppresso**;

Emendamento

(9) l'articolo 9 è **sostituito dal seguente**:

"Articolo 9

Relazioni e riesame

Ogni cinque anni, e per la prima volta entro ... [tre anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica], la Commissione presenta al

Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Tale relazione contiene una valutazione delle prestazioni degli Stati membri in qualità di Stati di bandiera ed è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa di modifica della presente direttiva.";

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione istituisce un gruppo ad alto livello sulle questioni relative allo Stato di bandiera per discutere le questioni relative allo Stato di bandiera e agevolare lo scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri, gli esperti e gli ispettori dello Stato di bandiera, **compresi, se del caso, quelli** del settore privato.

Emendamento

La Commissione istituisce un gruppo ad alto livello sulle questioni relative allo Stato di bandiera per discutere le questioni relative allo Stato di bandiera e agevolare lo scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri, gli esperti e gli ispettori dello Stato di bandiera **e tutti i portatori di interessi** del settore privato, **della società civile e del mondo accademico.**

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il gruppo ad alto livello sulle questioni relative allo Stato di bandiera è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, **assistiti dall'**EMSA.

Emendamento

Il gruppo ad alto livello sulle questioni relative allo Stato di bandiera è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione **e dell'**EMSA.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) assistere la Commissione nello sviluppo del metodo tecnico di definizione delle risorse adeguate, commisurate alle dimensioni e al tipo della flotta, di cui all'articolo 4 ter;

Emendamento

c) assistere la Commissione nello sviluppo del metodo tecnico di definizione delle risorse adeguate, commisurate alle dimensioni e al tipo della flotta **e al numero delle ispezioni da effettuare**, di cui all'articolo 4 ter;

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 9 ter

Testo della Commissione

La Commissione istituisce uno strumento elettronico di comunicazione al fine di raccogliere informazioni e dati presso gli Stati membri in relazione alla presente direttiva. Gli Stati membri forniscono alla Commissione periodicamente e almeno una volta all'anno le informazioni indicate di seguito.

Emendamento

I. La Commissione istituisce uno strumento elettronico di comunicazione al fine di raccogliere informazioni e dati presso gli Stati membri in relazione alla presente direttiva. Gli Stati membri forniscono alla Commissione periodicamente e almeno una volta all'anno le informazioni indicate di seguito.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 9 ter – lettera a – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione

iv bis) misura in cui il profilo di rischio delle navi è stato preso in considerazione nelle visite di controllo, nelle ispezioni e negli audit effettuati in qualità di Stati di bandiera;

Emendamento

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 9 ter – lettera a – punto iv ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iv ter) condizioni di lavoro sulla base dei registri delle ore giornaliere di lavoro e delle ore giornaliere di riposo della gente di mare in linea con la direttiva 2013/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 9 ter – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione pubblica una relazione annuale basata sulle informazioni raccolte a norma del primo comma del presente articolo, che è pubblicata sul sito web ufficiale. A seguito della pubblicazione, la Commissione presenta i risultati di tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.